REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 11 aprile 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2018, n. 269.

Approvazione di un disciplinare per l'assegnazione di contributi economici per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario, socio/sanitario e di promozione della salute ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2018, n. 269.

Approvazione di un disciplinare per l'assegnazione di contributi economici per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario, socio/sanitario e di promozione della salute ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Approvazione di un disciplinare per l'assegnazione di contributi economici per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario, socio/sanitario e di promozione della salute ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241." e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, il 'Disciplinare per l'assegnazione di contributi economici per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario, socio/sanitario e di promozione della salute', allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato n. 1**);
- 2) di nominare i componenti del Comitato tecnico di valutazione, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del succitato disciplinare, così come di seguito:
 - direttore 'Salute e welfare. Organizzazione e risorse umane'
 - dirigente competente in materia di prevenzione
 - dirigente competente in materia di programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale
 - dirigente in materia di osservatorio epidemiologico
 - dirigente in materia di assistenza ospedaliera;
- 3) di stabilire che per l'anno 2018 l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare all'assegnazione dei contributi di cui disciplinare allegato, pari ad € 40.000,00, troverà copertura a valere sui fondi di cui ai capitoli P2118, R2118 e C2258 del bilancio regionale;
- 4) di dare mandato al dirigente competente in materia di 'Prevenzione, sanità animale e sicurezza animale' di individuare, con proprio atto, appositi e specifici capitoli nel bilancio regionale per finanziare le istanze di che trattasi;
- 5) di precisare altresì che il dispositivo del presente atto deve essere integralmente riportato nell'avviso che il dirigente del Servizio competente in materia di Prevenzione, sanità animale e sicurezza alimentare deve successivamente adottare ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del disciplinare allegato al presente atto;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013;
 - 7) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Presidente di seduta Chianella

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione di un disciplinare per l'assegnazione di contributi economici per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario, socio/sanitario e di promozione della salute ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Regione Umbria - Direzione regionale Salute e coesione sociale, in considerazione delle deleghe affidate in materia di tutela e promozione della salute nell'intero territorio regionale, ha svolto, in questi anni, un'importante attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione alla cittadinanza, partecipando, sostenendo e finanziando progetti, iniziative, eventi e manifestazioni a carattere sanitario e/o sociosanitario come pure incentivando tutte quelle iniziative di promozione della salute e di benessere fisico che coniugano salute e sport allo scopo di promuovere corretti stili di vita per prevenire e contrastare l'insorgenza di patologie cliniche.

Tale consistente rete di iniziative, eventi, progetti e manifestazioni non solo quindi rappresenta un tassello fondamentale nell'attività di sensibilizzazione e di informazione sanitaria alla cittadinanza ma è anche un tassello importante per la promozione dell'immagine dell'intero territorio regionale poiché si coniugano le peculiarità storico-paesaggistiche e naturalistiche dell'Umbria con l'educazione a corretti stili di vita specie se in abbinamento alla pratica sportiva.

La mole delle richieste a sostegno di progetti, eventi, manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza dal punto di vista sanitario, di promozione della salute e/o sociosanitario non sempre trovano sostegno nelle forme di finanziamento tradizionali malgrado la Giunta regionale è impegnata a promuovere e sostenere, con molteplici interventi di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza, l'importanza dell'educazione a corretti stili di vita, alla pratica sportiva e all'informazione sanitaria e dei servizi ad essa collegati.

Per sopperire a tali carenze e disciplinare in modo puntuale tale succitata rete di iniziative, anche a carattere sperimentale, ed eventi di carattere sanitario riguardanti la promozione della salute, così presenti nell'intero territorio regionale umbro, è stato pertanto predisposto un disciplinare - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso - che disciplina le modalità per poter fruire del sostegno finanziario per iniziative/eventi/progetti e manifestazioni di rilevo nazionale, internazionale o regionale o che abbiano la cifra dell'innovazione in armonia e coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche della programmazione sanitaria regionale.

In tale disciplinare sono state fissate le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di erogazione del contributo, i criteri di valutazione ed istruttoria delle istanze presentate oltre che la documentazione da allegare e le modalità per la liquidazione dei contributi assegnati. Il suddetto disciplinare, l'apposita modulistica predisposta dal Servizio regionale competente (Allegati A, B, C) oltre che il prospetto informativo sono liberamente accessibili all'interno del sito istituzionale della Regione Umbria.

Il comma 6 dell'art. 10 del disciplinare allegato al presente atto dispone poi che il Servizio regionale competente approva successivamente un avviso pubblico nel quale è integralmente riportato il dispositivo dell'atto adottato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del disciplinare stesso ed è definito il modello per la presentazione della domanda di contributo.

Nell'articolato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso è stata inoltre prevista e disciplinata l'istituzione di un Comitato tecnico di valutazione composto dal direttore 'Salute e welfare. Organizzazione e risorse umane', e dai dirigenti regionali competenti in materia di Prevenzione, di programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale, dell'osservatorio epidemiologico e dal dirigente competente in materia di Programmazione dell'assistenza ospedaliera. A tale Comitato è demandato il compito di dichiarare l'ammissibilità o meno delle domande pervenute, attribuendo alle stesse un punteggio che si basa sui seguenti criteri dettagliatamente enunciati all'art. 7 del predetto disciplinare allegato al presente atto. La partecipazione al Comitato tecnico di valutazione è onorifica ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a, L.R. 4/2011 e non è pertanto previsto alcun compenso per i componenti effettivi o delegati né per i componenti della segreteria.

Per l'annualità 2018, sulla base di una stima data dal carattere sperimentale della prima annualità di esercizio, la somma da destinare al finanziamento delle istanze di contributo per le attività a carattere sanitario, socio/sanitario e di promozione della salute, è pari ad euro 40.000,00 e trova copertura a valere sui fondi di cui ai capitoli P2118, R2118 e C2258 del bilancio regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale, per i provvedimenti di competenza, quanto segue:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Giunta Regionale

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER EVENTI, MANIFESTAZIONI,INIZIATIVE E PROGETTI DI CARATTERE SANITARIO, SOCIO/SANITARIO E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE.

Art. 1 (Oggetto)

- 1. Il presente disciplinare stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art.5 della Legge regionale 9 agosto 1991, n.21 (Prime norme sul procedimento amministrativo), i criteri e le modalità applicati dalla Regione Umbria per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per attività di promozione della salute realizzate sul territorio regionale.
- 2. Il presente disciplinare non si applica ai contributi diversamente disciplinati da norme di legge, di regolamento o da atti e programmi comunitari.
- 3. Il presente disciplinare non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati in collaborazione con la Regione stessa.
- 4. Il presente disciplinare non si applica altresì alle manifestazioni, iniziative, progetti ed eventi di cui all'art. 10 della Legge regionale 30 marzo 2011, n.4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

Art. 2 (Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo)

- 1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 1 i soggetti avente sede legale o uffici strutturati sul territorio regionale appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - gli enti pubblici territoriali e di diritto pubblico generale e loro associazioni,
 - le associazioni e ogni altro soggetto, ad eccezione delle persone fisiche
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
 - organizzazioni non governative (ONG)
 - associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale
 - associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri
 - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
 - enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in maniera stabile da almeno un biennio sul territorio regionale
 - associazioni di rappresentanza di categorie economiche , sociali ed imprenditoriali

che organizzano eventi/progetti/manifestazioni/iniziative di carattere sanitario e/o socio-sanitario oltre che per quegli eventi di promozione della salute e dei corretti stili di vita anche attraverso la pratica sportiva, con carattere di particolare rilevanza nazionale e regionale.

- 2. Non sono concessi contributi a iniziative, eventi, progetti e manifestazioni:
 - a. Aventi scopo di lucro
 - b. Coincidenti con l'attività annuale del soggetto richiedente
- 3. Non possono accedere ai contributi di cui al presente disciplinare le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.
- 4. Ciascun soggetto legittimato può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa, specifica e chiaramente identificata.

Art. 3

(Casi particolari di esclusione)

- 1. Le associazioni e gli enti nei confronti dei quali risulta accertata, con sentenza irrevocabile, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
- 2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza ad associazioni di cui al comma 1 sono revocati di diritto.

Art. 4

(Presentazione delle istanze)

- 1. Le istanze volte ad ottenere il contributo economico di cui al presente disciplinare sono indirizzate al Servizio regionale competente in materia di Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità animale entro i seguenti i termini di scadenza, pena l'inammissibilità delle stesse:
 - Dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno per eventi, manifestazioni e iniziative da realizzare nell'arco temporale ricompreso tra il 1º aprile ed il 30 giugno dell'anno di presentazione dell'istanza;
 - Dal 1° aprile al 30 giugno di ciascun anno per eventi, manifestazioni e iniziative che da realizzare nell'arco temporale ricompreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell'anno di presentazione dell'istanza;
 - Dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno per eventi, manifestazioni e iniziative che da realizzare nell'arco temporale ricompreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'istanza;
 - Dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno per eventi, manifestazioni e iniziative che da realizzare nell'arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Fermo restando il rispetto dei termini succitati, le domande pervenute nella finestra temporale ricompresa dal 1° ottobre al 31 dicembre per quelle iniziative da realizzarsi nell'arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo sono poste a carico della dotazione finanziaria individuata dalla Giunta regionale per l'anno successivo.

2. Le istanze, redatte utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dal Servizio regionale competente (*Allegato C*) e liberamente accessibile all'interno del sito

internet istituzionale della Regione Umbria, possono essere consegnate a mano e, in tal caso, fa fede il timbro datario apposto su copia dall'Ufficio Protocollo regionale, oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

3. Le istanze indicano il tipo di attività, le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché i tempi previsti per la realizzazione dell'evento/manifestazione/iniziativa e sono corredate da un prospetto finanziario dal quale risultino in modo analitico le uscite e le entrate previste.

Alle predette istanze dovranno essere allegate, pena l'inammissibilità della domanda di richiesta di contributo:

- Dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 e coordinate bancarie (Allegato A)
- Dichiarazione ex art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013. (Allegato B)
- Relazione illustrativa con finalità, obiettivi, tempistica (Allegato C)
- Prospetto finanziario sia in termini di entrata che di spesa (Allegato C)
- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (Allegato C)
- 4 Tale modulistica, predisposta dal Servizio Regionale competente in materia di Prevenzione, è reperibile nel sito istituzionale della Regione Umbria nell'apposita sezione dedicata al presente Disciplinare.
 - 5. La domanda per la richiesta di contributo di cui al presente Disciplinare è presentata in regime di autocertificazione e autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Testo A), dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione richiedente.
 - 6. La domanda di contributo è soggetta all'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della sua presentazione. L'eventuale esenzione dall'imposta è prevista esclusivamente nei casi indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente.
- 7. La documentazione trasmessa dal richiedente il contributo in oggetto è conservata agli atti del Servizio regionale 'Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare' della Direzione regionale 'Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane'.

Art. 5 (Istruttoria e valutazione delle istanze)

- 1. L'istruttoria delle istanze pervenute entro le scadenze previste dal comma 1 dell'art. 4 del presente disciplinare, è effettuata dal Comitato tecnico di valutazione **entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini perentori** dettagliatamente previsti al citato art. 4.
- 2. La valutazione delle istanze pervenute viene effettuata dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 5.
- 3. Le domande di contributo sono trattate secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo informatico della Regione.
- 4. La valutazione della domanda è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Art. 6 (Comitato tecnico di valutazione)

- 1. Per la valutazione delle istanze volte al conseguimento di contributi e benefici finanziari per le attività di cui all'art.2 del presente Disciplinare, è costituito presso *l'Assessorato regionale Tutela e promozione della Salute, Programmazione ed organizzazione sanitaria e Welfare*, un Comitato tecnico di valutazione, nominato con apposita deliberazione della Giunta regionale e composto da:
 - Direttore Assessorato Salute e Welfare, o suo delegato;
 - Dirigente competente in materia di prevenzione, o suo delegato;
 - Dirigente competente in materia di programmazione socio-sanitaria dell'assistenza Distrettuale, o suo delegato;
 - Dirigente competente in materia di osservatorio regionale epidemiologico, o suo delegato;
 - Dirigente competente in materia di assistenza ospedaliera, o suo delegato.
- 2. La segreteria ed il supporto al Comitato di cui al comma 1 è garantita dal Servizio regionale competente in materia di Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità animale.
 - 3. La partecipazione al Comitato tecnico di valutazione è onorifica ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a, L.R. 4/2011 e non è pertanto previsto alcun compenso per i componenti effettivi o delegati di cui al precedente comma 1 ne per i componenti della segreteria e del supporto al Comitato di cui al precedente comma 2.
- 4. I componenti del Comitato tecnico e della relativa segreteria rendono le dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 s.m.i. nonché degli artt. 6 e 7 d.p.r. n. 62/2013 s.m.i.

Art. 7 (Criteri di valutazione)

- 1. Il Comitato tecnico di valutazione esamina, in base alla tempistica indicata al comma 1 dell'art. 4, le istanze di contributo presentate entro la scadenza di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente disciplinare e dichiara le medesime ammissibili, attribuendo loro un punteggio.
- 2. Fermo restando che, pena l'esclusione, il requisito principale e fondamentale per la concessione del contributo finanziario regolato dal presente Disciplinare è il carattere sanitario e/o socio-sanitario delle manifestazioni, iniziative ed eventi per i quali si presenta istanza, i criteri di valutazione sono i seguenti:
- Rilevanza, dal punto di vista sanitario e/o socio-sanitario, caratura dal punto di vista internazionale, nazionale o regionale della manifestazione/evento/iniziativa ed idoneità della stessa alla promozione della salute (da 0 a 30 punti);
- Capacità della manifestazione/evento/iniziativa di promuovere oltre che temi sanitari e o socio/sanitari anche il territorio regionale (da 0 a 20 punti);
- Armonia e coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche della programmazione sanitaria regionale (da 0 a 30 punti);
- Durata in numero di ore e/o giornate della manifestazione, evento e iniziativa (da 0 a 20 punti)

Art. 8

(Progetti di particolare rilevanza)

1. Le istanze relative a progetti ritenuti di particolare impatto sulla salute individuale e/o collettiva e che prevedano un intervento continuativo nel tempo o che possano fornire uno specifico e/o appropriato trattamento (tecnologico e/o assistenziale) a bisogni emergenti dal territorio per i quali non esiste un'adeguata risposta da parte dei servizi sanitari e/o sociosanitari, o comunque per tutti quei progetti che richiedano un finanziamento superiore al tetto massimo stabilito nel seguente art. 9, comma 1, lettera b, saranno sottoposte ad apposita istruttoria da parte del Servizio competente in materia, **previa valutazione del Comitato ex art. 6**, e saranno finanziati in base alle disponibilità in capo al Servizio competente per materia con proprio atto.

Art. 9

(Assegnazione)

- 1. Il presente Disciplinare stabilisce inoltre:
 - a. la soglia minima di punteggio che ciascun evento/manifestazione/iniziativa deve conseguire per ottenere il contributo, pari ad almeno 60 punti complessivi;
 - b. il tetto minimo (pari ad euro 500) e massimo del contributo (pari ad euro 4.500,00).
 - c. le fasce di punteggio del corrispondente importo del contributo da assegnare sono distribuite come segue:
 - Prima fascia ricompresa tra 90 e 100 punti: contributo onnicomprensivo corrispondente da min. euro 3.500,00 a max euro 4.500,00, in proporzione al punteggio assegnato;
 - Seconda fascia ricompresa tra 80 e 89 punti: contributo onnicomprensivo corrispondente da min. euro 2.500,00 a max euro 3.499,99, in proporzione al punteggio assegnato;
 - Terza fascia ricompresa tra 70 e 79 punti: contributo onnicomprensivo corrispondente da min. euro 1.500,00 a max euro 2.499,99, in proporzione al punteggio assegnato;
 - Quarta fascia ricompresa tra 60 e 69 punti: contributo onnicomprensivo corrispondente da min. euro 500,00 a max euro 1.499,99, in proporzione al punteggio assegnato;
- 2. I contributi di cui al presente Disciplinare non sono cumulabili, per la stessa iniziativa, con eventuali altri benefici concessi dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Avviso ed erogazione dei contributi)

- La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, stabilisce ogni anno, con proprio atto, l'entità complessiva delle somme da destinare al finanziamento di eventi/ manifestazioni/iniziative rientranti nella casistica disciplinata all'art. 2 del presente Disciplinare, tenuto conto del numero complessivo delle istanze pervenute nell'anno precedente.
- 2. Il Dirigente del Servizio competente in materia di Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità veterinaria, con proprio provvedimento, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, e a seguito dell'istruttoria effettuata dal Comitato tecnico di valutazione, di cui all'art 6 del

presente Disciplinare, sulle istanze presentate ai sensi dell' art. 2 e secondo la tempistica di cui all'art.5 comma 1 sempre del presente Disciplinare, assegna, entro i successivi trenta giorni, i contributi agli aventi diritto, assume il relativo impegno di spesa, liquida il contributo concesso e provvede agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti, fino al raggiungimento della quota di finanziamento complessiva stabilita annualmente con apposito atto deliberativo dalla Giunta Regionale.

- 3. L'erogazione dei contributi è effettuata secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo informatico e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie individuate dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1. Dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il periodo di riferimento è data informazione nel portale istituzionale della Regione all'interno del canale dedicato al presente Disciplinare.
- 4. Qualora successivamente alla concessione del contributo venga accertata per la stessa iniziativa la sussistenza del cumulo di cui al comma 2 dell'art. 9, la struttura regionale competente invita il beneficiario ad optare per il beneficio che intende mantenere nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La mancata opzione entro il termine indicato ovvero l'opzione per altro contributo comportano la revoca del contributo concesso ai sensi del presente disciplinare ed il recupero della somma erogata.
- 5. I provvedimenti di erogazione di contributi sono assoggettati a pubblicazione nel canale Amministrazione trasparente del portale istituzionale della Regione, ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013.
- 6. Il Dirigente del Servizio in materia di Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità veterinaria approva inoltre con proprio atto un avviso pubblico nel quale è interamente riportato il dispositivo dell'atto adottato precedentemente dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1 ed è definito il modello per la presentazione della domanda di contributo.
- 7. L'atto di cui al comma 1 e l'avviso di cui al comma 6, completo del modello di domanda, sono pubblicati sul portale istituzionale regionale nell'apposito canale dedicato e nel canale Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- 8. L'avviso di cui al comma 6 è pubblicato altresì sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art.11 (Controlli a campione)

1. Sui contributi erogati la struttura regionale competente effettua i controlli a campione previsti dall'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 con le modalità stabilite dalla struttura stessa.

Art. 12

(Responsabile del procedimento)

1. Il titolare del procedimento di assegnazione dei benefici finanziari di cui al presente disciplinare è il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità veterinaria.

Art. 13

(Risorse finanziarie)

- 1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente Disciplinare, individua annualmente l'ammontare delle risorse da utilizzare ai fini del presente disciplinare.
- 2. Le risorse finanziarie per l'erogazione dei benefici previsti dal presente disciplinare, a decorrere dall'anno 2019, trovano copertura nel bilancio della Regione Umbria in capitoli appositamente dedicati, finanziati ed individuati dal Dirigente del competente Servizio in materia di Prevenzione, sanità animale e sicurezza alimentare e fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale stabilite annualmente con proprio atto.

Art. 14 (Applicazione transitoria)

- 1. Per l'anno 2018, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo per eventi/manifestazioni/iniziative relative a tutto l'anno 2018, è fissato al 30 settembre 2018.
- 2. L'esame delle istanze di cui al comma 1, limitatamente all'anno 2018 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del presente disciplinare, è effettuato dal Comitato tecnico di valutazione entro il 30 novembre 2018.
- 3. Le risorse finanziarie per la concessione del contributo economico per le istanze presentate nell'annualità 2018, trovano copertura nei capitoli P2118, R2118 e C2258 del Bilancio Regionale.

Art. 15 (Responsabile trattamento dati personali)

 Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 il titolare del trattamento è il Presidente della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Corso Vannucci n. 96 – Palazzo Donini – 06121 Perugia, e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare domiciliato per la carica in Via Mario Angeloni, 61 – Palazzo Broletto Giunta Regionale, 06100 Perugia.

Art. 16 (Norme finali)

1. Il presente disciplinare è soggetto a pubblicazione nell'apposito canale regionale "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 – art. 26, comma 1, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Allegato A

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 4% AI SENSI DEL D.P.R. N.600/1973 E COORDINATE BANCARIE

Alla Regione Umbria Servizio Prevenzione, sanità animale e sicurezza alimentare direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

E INDICA INFINE

la seguente modalità per la liquidazione del contributo: bonifico su c.c. bancario o postale

Allegato A	٩
------------	---

	Ban	ca _									A	genz	zia _							_	
									IBA	۸N											
ΙΤ																					
	inte	stato	a:																	_	
																				_	
		()	luog	o e (data))									(Firi	ma le	eggik	oile)	ı		

Allegato A

INSERIRE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO

Allegato B

Alla Regione Umbria Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

DICHIARAZIONE resa per le finalità di cui all'art. 22 del DLgs 33/2013

II/la sottoscritto/a	nato a
il C.f in qualità di	nato a F delll' Ass.ne/Ente
DICHIARA	sotto la propria responsabilità
dell'Amministrazione regionale e d	non è in controllo che negli organi di amministrazione della stesso/a non figurano rappresentanti della
La presente viene resa ai sensi de	egli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Si allega copia fotostatica del de validità	ocumento di identità del sottoscrittore in corso di
In fede.	
(data) (firma)	

ΑI	lea	ato	C
,		~~~	_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZION	٧E
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

applicare una marca da bollo se dovuta (*)

Alla Regione Umbria
Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Domanda di contributo ai sensi del Disciplinare di cui alla Dgr n..... del.....

(inserire la denominazione esatta dell'ente, associazione, ecc. che presenta la domanda)

(*) Indicare il motivo di esenzione dalla marca da bollo:

Pub	blica a	amministrazione	
_	_		

- Organizzazione non governativa riconosciuta dal ministero degli Esteri (legge 49/1987)
- ☐ Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 82, comma 5, DLgs 117/2017)

II/la sottoscritto/a														
nato/a ain qualità di legale														
Denominazione esa	atta:													
									<u>, </u>				•	
Sede legale in										CAP			Pro	V.
Via/Piazza														n.
Tel. (obbligatorio)						F	ах							
e-mail						Р	EC							
		Co	dice f	fiscale	e del s	Soga	etto c	rgan	izzat	ore				
							gatorio	_			_	7		
			P.IV			_	orga					_		
				(camp	o obbli	igatoric	se pre	sente,)			7		
Recapito postale p	er cor	nunic	azioni	i (se d	livers	o dall	a sed	e lea:	ale)					
Tresuprie pestalo p	<u> </u>		<u> </u>	(55 (<u> 0.10</u>	<u>o aan</u>	<u>u 00u</u>	<u> </u>	<u>u.u.</u>)	CAP			Pro	V.
\														
Via/Piazza														n.
Tel.						F	ax							
e-mail						Р	EC							
					(CHIEC)E							
il contributo econor	mico p	er lo	svolg	iment				inizi	ativa:					
Che si è svolta/si s	volge	rà a												
il				0	dal					al .				
			dicare d											

A TAL FINE DICHIARA

- di conoscere e di accettare integralmente:
 - ▶ le norme contenute nel "Disciplinare per l'assegnazione di contributi economici per eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di carattere sanitario, socio-sanitario e di promozione della salute",
 - > quanto stabilito dalla Giunta regionale con DGR n. del....,
 - quanto previsto dall'Avviso per l'anno 2018;
- che la domanda di contributo viene presentata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.
 46, (dichiarazione sostitutiva di autocertificazione) e art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- di essere a conoscenza delle norme in materia di controlli e di sanzioni previste dal Capo V e dal Capo VI del DPR n. 445/2000;
- di prendere atto che alle iniziative ammesse a contributo e ai relativi Soggetti beneficiari si applicano le disposizioni in materia di amministrazione aperta di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con la conseguente pubblicazione dei relativi dati nel canale Amministrazione Trasparente del sito Internet della Regione;
- che non sussistono a carico dell'ente sentenze irrevocabili per appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1, legge 25 gennaio 1982, n. 17;

-	che l'ente stesso:	
		è in controllo dell'Amministrazione regionale
		ovvero
		non è in controllo dell'Amministrazione regionale;
_	che nei propri organi di a	mministrazione:
		figurano rappresentanti della Regione
		ovvero
		non figurano rappresentanti della Regione;

- di essere a conoscenza del divieto di cumulo di contributi regionali per la stessa iniziativa;
- di aver letto le note informative sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'esame della richiesta di contributo, allega la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa dell'iniziativa/progetto/evento/manifestazione nella quale sono evidenziate le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire nonché i tempi previsti di svolgimento;
- Prospetto finanziario relativo all'iniziativa in oggetto sia in termini di entrata sia in termini di spesa;
- Fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore;
- Dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi del D.P.R. n.600/1973 e coordinate bancarie
- Dichiarazione ex art.22 del D.lgs n.33/2013

	Il legale rappresentante
(Luogo e data)	

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA

(La relazione deve illustrare in modo esauriente scopi e finalità, partecipazione di pubblico, impatto sulla realtà socio-economica territoriale, copertura mediatica, ecc.)

PROSPETTO FINANZIARIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA IN OGGETTO SIA IN TERMINI DI ENTRATE SIA IN TERMINI DI SPESE

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA	DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DELLA SPESA (indicare estremi di: fatture, ricevute, notule, bonifici, ecc.)	DATA QUIETANZA	IMPORTO(*)
		(h)	
		W	
		E	
		(U	
		ę	
		Ψ	
		(U	
		(C	
		(C	
		¥	
		E	
		E	
		€	
		E	
		€	
		Ψ	
		E	
		€	
		¥	
	TOTALE		

* Se l'IVA è in detrazione l'importo delle fatture va indicato al netto d'IVA

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ENTRATE	DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO (indicare se si tratta di fatture, ricevute fiscali, matrici di biglietti, ecc.)	IMPORTO
Sponsorizzazioni	Ψ	
Incassi da sbigliettamento	(#)	
Incassi da vendita di beni e servizi (alimenti, oggettistica, affitto spazi o strutture, ecc.)	€	
Quote di iscrizione	9	
Altro (specificare)	E E	
	€	
	€	
	(F)	
	€	
	9	
	9	
	9	
	€	
	€	
	9	
	€	
	€	
	€	
тот	TOTALE	

Firma

Cata

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA NON ALLEGARE ALLA DOMANDA

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 si comunica quanto segue:

- I dati personali acquisiti tramite le domande di contributo presentate sono utilizzati, nel corso del procedimento amministrativo, per effettuare agli interessati le necessarie comunicazioni conseguenti alle varie fasi dello stesso;
- 2. In relazione alle finalità indicate al precedente punto 1, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
- 3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'esame delle richieste di contributo;
- 4. I dati personali possono essere comunicati agli uffici della Regione che sono direttamente o indirettamente interessati alla concessione di contributi. I dati non sono diffusi all'esterno della Regione, fatto salvo il rispetto dei casi previsti dalla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o da altre imperative norme di legge. In particolare, i dati personali sono diffusi a mezzo di pubblicazione nel portale istituzionale della Regione Umbria Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013. A conclusione del procedimento i dati sono conservati unitamente agli atti amministrativi prodotti e non si provvederà al loro eventuale aggiornamento.
- 5. Al soggetto richiedente spettano i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/96 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è il Presidente della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Corso Vannucci n. 96 – Palazzo Donini – 06121 Perugia.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del *Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare* domiciliato per la carica in Via Mario Angeloni, 61 – Palazzo Broletto Giunta Regionale, 06100 Perugia.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA NON ALLEGARE ALLA DOMANDA

D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)

(omissis)

Capo V - Controlli

Articolo 71 Modalità dei controlli.

- 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
- 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
- 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
- 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Articolo 72 Responsabilità dei controlli.

- 1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
- 2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Capo VI - Sanzioni

Articolo 73

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 74 Violazione dei doveri d'ufficio.

- 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
- 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
- a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;

- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Articolo 75 Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 Norme penali.

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(omissis)

